



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE  
III SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato dott. Giancarlo Maggiore,

Vista la domanda depositata in data 5.6.2023 da GAROFALO GIUSEPPE con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 13.07.2023;

Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;

Dato atto che nei termini assegnati sono pervenute due osservazioni da parte di Banca Popolare Pugliese e di Deutsche Bank: in particolare, Banca Popolare Pugliese per un verso ha ribadito la corretta valutazione circa le capacità di rimborso del Sig. GAROFALO Giuseppe in ordine al finanziamento dalla stessa erogato nel [REDACTED] per l'altro ha ritenuto non plausibile ricondurre le cause dell'indebitamento alla separazione dal coniuge avvenuta con sentenza di separazione datata [REDACTED]. Dal canto suo le osservazioni della Deutsche Bank si sostanziano in una richiesta di allungamento del piano per l'ottenimento di una maggiore percentuale di soddisfo del proprio credito e nella richiesta di cessione da parte dell'istante del proprio TFS/TFR - trattamento di fine servizio/rapporto.

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame non sono state proposte specifiche contestazioni sulla convenienza. In ogni caso, sotto questo profilo, il debitore Garofalo Giuseppe non possiede beni immobili ma unicamente beni mobili (un'autovettura [REDACTED], targata [REDACTED] Kw [REDACTED] Cilindrata [REDACTED], acquistata ed immatricolata in data [REDACTED] di scarso valore economico), così che i creditori in caso di ipotesi liquidatoria potrebbero aggredire soltanto lo stipendio del ricorrente. Inoltre il TFS/TFR non può essere richiesto in anticipo, neanche a titolo oneroso.

Relativamente alle osservazioni dei creditori, in primo luogo non sono ravvisabili comportamenti che facciano ritenere il dolo, la colpa grave o malafede nella causazione della debitoria, dovendosi ricercare le cause del sovraindebitamento del ricorrente nel mutamento della propria condizione personale (familiare, abitativa, economica) in conseguenza della separazione prima e successivamente

dal divorzio dall'ex coniuge, tale da generare uno squilibrio nella complessiva situazione patrimoniale manifestantesi nei mesi successivi alla disgregazione del nucleo.

Dalla documentazione in atti non emergono profili di frode ai creditori da parte del ricorrente, avendo lo stesso offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale.

Si aggiunga che il creditore non ha precisato le circostanze da cui desumere la malafede, dolo o colpa grave del debitore.

Riguardo la valutazione del merito creditizio, giova sottolineare che, come osservato dal Gestore della crisi, la stessa sia stata errata da parte del creditore COMPASS in riferimento al finanziamento erogato il merito creditizio in data [REDACTED] in quanto successivo a due altri finanziamenti concessi, rispettivamente quello della Banca Popolare Pugliese del [REDACTED] e quello della Deutsche Bank del [REDACTED]. Medesimo discorso, relativamente alla incauta concessione del credito, vale per il finanziamento effettuato da FINDOMESTIC la quale in data [REDACTED] concedeva una linea di credito al Sig. GAROFALO Giuseppe di [REDACTED] fuori dalla capacità di rimborso.

E' appena il caso di ricordare che la falcidia della cessione del quinto rientra tra le possibili formule di ristrutturazione del debito concesse al sovraindebitato sia dalla legge n. 3/2012 (art. 8, comma 1-bis) sia dal CCII (art. 67, comma 3).

Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo i debitori determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

Il piano di ristrutturazione proposto dai ricorrenti risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, avendo durata di [REDACTED] le somme destinate alla procedura dallo stipendio del ricorrente saranno pari a [REDACTED] (compreso le 5 quote della 13° mensilità) a cui si dovranno aggiungere le quote relative al finanziamento con cessione del 1/5 dello stipendio pari ad [REDACTED] ed insieme totalizzano [REDACTED]. Le rate sono [REDACTED] di cui [REDACTED] d'importo pari ad [REDACTED] e n. [REDACTED] di [REDACTED].

Le rate saranno versate dal ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all' OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da GAROFALO GIUSEPPE e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

Visto l'art. 70 CCII

P.Q.M.  
OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da GAROFALO GIUSEPPE  
dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;  
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;  
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso a Lecce in data 6 novembre 2023

Il Giudice  
Dott. Giancarlo Maggiore